

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO – LOTTO 2 - IMPIANTI MECCANICI

del Palazzetto dello Sport Comune
di Valbondione

“Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo del palazzetto dello sport e vani accessori sito in via T. Pacati nel Comune di Valbondione – luglio 2019”.

Sommario

TITOLO I - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	3
LOTTO 2 – IMPIANTI MECCANICI.....	3
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE DI OPERE.....	3
ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	3
ART. 4 PIANI DI SICUREZZA.....	3
ART. 5 VARIAZIONE DELLE OPERE	4
TITOLO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	20
MODI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	20
ART. 6 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	20
ART. 7 MODI DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE	20
ART. 8 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE -SGOMBERI E RIPRISTINI.....	20
ART.9 RIMOZIONE - DEMOLIZIONI	20
ART. 10 COMPARTIMENTAZIONE IMP. RINNOVO ARIA PRIMARIA	21
SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI	21
ART. 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	22
ART. 13 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	22
TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	22
ART. 14 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	22
ART. 15 CONTRATTO	22
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI	23
ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA	23
ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER RITARDO	23
ART. 19 SUBAPPALTO	24
ART. 20 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE	24
ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO	24
ART. 22 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO.....	24
ART. 23 PERSONALE DELL'IMPRESA. DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	25
ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE	25
ART. 25 CONTROLLI. CONSEGNA PROVVISORIA.....	26
ART. 26 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO	26
ART. 27 COLLAUDO.....	26
ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
ART. 29 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA'	27
ART. 30 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	28
ART. 31 REVISIONE DEI PREZZI	29
ART. 32 ELENCO PREZZI UNITARI.....	29
Art. 33. LAVORI IN ECONOMIA	29

TITOLO I - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

LOTTO 2 – IMPIANTI MECCANICI

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio PALAZZETTO DELLO SPORT sito in via T. Pacati – Comune di Valbondione.

La presente sezione si riferisce al progetto definitivo-esecutivo degli IMPIANTI AERAILICI E ANTINCENDIO per la messa a norma ed in sicurezza e adeguamento per attività di pubblico spettacolo dell'impianto sportivo sito in Via Pacati nel comune di Valbondione.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE DI OPERE

I lavori ammontano preventivamente ad € **16.401,50** di cui :

- €. **15.016,27** soggetto ad offerta
- €. **1.385,23** invariabile per attuazione piani di sicurezza e non soggetto ad offerta.

L'importo contrattuale sarà quello ottenuto sommando l'importo per l'esecuzione dei lavori offerto dall'aggiudicatario tramite ribasso in sede di gara con l'importo fisso per la sicurezza.

L'appalto dei lavori è a misura e quindi le cifre conseguenti all'appalto potranno altresì essere variante in più o in meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione Lavori e senza aumento dell'importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono considerate e non costituiscono varianti in corso d'opera dei lavori appaltati.

Tale limite è elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, con il limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione delle opere a misura comprese nell'appalto.

A seguito dell'esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da allegare all'offerta, comporta l'incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualità e quantità) delle opere da eseguire.

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'impianto sportivo deve essere adeguato alle attuali normative antincendio per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi. Gli interventi da eseguire, in virtù delle scelte progettuali adottate, sono i seguenti:

- interventi di compartimentazione dell'impianto di rinnovo dell'aria primaria;
- interventi di adeguamento e sistemazione dell'impianto antincendio esistente

ART. 4 PIANI DI SICUREZZA

Il Piano di Sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art.100 del D.lgs 81/2008 è allegato e fa parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Entro giorni dall'aggiudicazione l'impresa appaltatrice dovrà riconsegnare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, debitamente sottoscritto, per quanto di propria competenza, dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal direttore tecnico di cantiere e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza inserendo eventuali proposte integrative al Piano stesso. Entro la stessa

scadenza l'impresa dovrà trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza a norma dell'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/2008, sottoscritto come sopra.

Sarà a carico dell'impresa ogni onere per la redazione, trasmissione ed attuazione del Piano di lavoro per intervento di rimozione copertura in cemento amianto ai sensi dell'art. 34 del D.L. 277 del 14 agosto 1991.

ART. 5 VARIAZIONE DELLE OPERE

Eventuali varianti in corso d'opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall'art.132 del D.lgs 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni.

In particolare rimane riservata al Direttore dei lavori, nei limiti di quanto disposto dall'art.132, comma 3 della del D.lgs 163/2006, la facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione delle opere che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

Rimane inoltre riservata all'amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art.132, comma 3, secondo periodo del D.lgs 12/04/2006 n.163 l'insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità purché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell'importo contrattuale non superiore al 5 per cento dell'importo stesso.

Variazioni di entità superiore, nei casi ammessi dalla Legge, dovranno essere accettate dall'appaltatore fino a che l'importo totale dei lavori resti entro i limiti dell'art.14 del Capitolato Generale (quinto d'obbligo); nel caso l'aumento superi il quinto dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto come previsto ai commi 4 e 5 dell'art.132 del D.lgs 163/2006.

TITOLO II - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 6 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, finché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondono ai requisiti appresso indicati. Per la provvista di materiali varranno le disposizioni di cui all'art. 21 del Capitolato Generale.

Tali materiali dovranno tuttavia rispettare i disposti normativi di cui ai CAM Criteri Ambientali Minimi previsti per in grado di intervento in oggetto "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)"

ART. 7 MODI DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle norme e prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte norme, l'appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori.

ART. 8 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE -SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale ed, ove possibile, quella veicolare, sulle strade e sui percorsi pedonali interni al comparto sportivo interessati dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (recinzione ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica per l'eventuale deviazione del traffico veicolare e/o pedonale ed alla sua sorveglianza. In ogni caso, a cura e spese dell'impresa, dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate dai lavori.

ART.9 RIMOZIONE - DEMOLIZIONI

La demolizione, sia parziale che totale di qualsiasi struttura deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture esistenti dell'opera interessata alla demolizione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le strutture da demolire quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni o rimozioni l'appaltatore dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti dell'opera interessata a dette operazioni che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli.

Detti materiali resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od a rifiuto alle pubbliche discariche.

SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Le serrande rettangolari tagliafuoco sono composte da due tunnel in lamiera zincata flangiati alle estremità, separati da un elemento in calcio silicato, al cui interno ruota, una pala monolitica in calcio silicato, azionata da apposito meccanismo di comando. In caso di incendio la serranda si chiude per intervento dell'attuatore.

La presenza della guarnizione siliconica garantisce alla serranda la tenuta ai fumi freddi, mentre la guarnizione termo-espandente assicura la tenuta a caldo.

Le serrande tagliafuoco sono certificate secondo la normativa UNI EN 1366-2 e classificate secondo la UNI EN 13501-3, garantendo l'isolamento dal calore e tenuta ai fumi caldi e freddi, in modo di evitare la propagazione dell'incendio, la trasmissione del calore e la diffusione di fumi e gas generati dalla combustione. Le serrande saranno del tipo con omologazione REI 120.



SERRANDE TAGLIAFUOCO CIRCOLARI

La serranda circolare tagliafuoco, di diametro pari a 160 mm, sarà certificata CE e sarà a pala unica certificata EN 1366-2 classificata EI120, con tenuta classe C secondo EN 1751, per installazione ad incasso a 0°/360° con azionamento manuale termo-meccanico.

La struttura della serranda sarà in acciaio zincato e completa di pala in materiale refrattario da 20 mm di spessore e guarnizione perimetrale termo-espandente.

Per garantire le prestazioni e il rispetto della norma vigente sulle serrande tagliafuoco, è necessario seguire il corretto metodo di installazione, come riportato nelle schede tecniche del prodotto.



ART. 11 IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE

CASSETTE UNI 45 La cassetta UNI 45 sarà verniciata di rosso, con dimensioni 40x50x18 cm, e costruita secondo norma UNI EN 671-2. La fornitura dovrà essere completa di portina, serratura di blocco, scritte e segnali regolamentari, attacco idrante UNI 45, saracinesca in bronzo e manicotti, raccordo in tre pezzi, lancia AWG a tre posizioni, manichetta in fibra poliestere, gommata internamente e rivestita esternamente in resina poliuretanica per pressioni fino a 20 bar, lunghezza 20 mt, attacchi dall'alto e dai lati; il tutto conforme alle norme UNI 10779



ESTINTORI

Verranno installati, nelle posizioni indicate dalle tavole di progetto, estintori portatili a polvere polivalente di capacità estinguente non inferiore a

13 A 89 BC da 5 kg, ed estintori portatili a CO₂.



SEGNALETICA DI SICUREZZA

La presenza degli impianti e delle attrezzature antincendio dovrà essere segnalata mediante l'apposizione di targhe. La segnaletica dovrà essere di tipo conforme a quella definita nelle disposizioni legislative vigenti.

In particolare si evidenzia la necessità di segnalare la presenza di:

Idranti a muro UNI45 - con numerazione progressiva

Estintori - con numerazione progressiva



ART. 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste in sede di gara verranno applicati i prezzi dell'elenco allegato al progetto.

Nel caso non si abbiano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste fornite dall'appaltatore a norma degli art. 142, 143, 144, 145 del capo III del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 applicando i prezzi elementari offerti o, se mancanti, quelli dell'elenco allegato al progetto. Saranno pure possibili, a richiesta della Direzione, apposite anticipazioni di denaro, fatte dall'appaltatore, sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse annuo, prescritto dalle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore le manutenzioni e degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 13 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'eseguimento di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 14 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, l'Appalto è soggetto all'osservanza

delle seguenti norme:

- Codice dei contratti Pubblici, D.lgs 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni;
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
- Capitolato Generale d'appalto.

ART. 15 CONTRATTO

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo contrattuale sarà quello ottenuto sommando l'importo per l'esecuzione dei lavori offerto dall'aggiudicatario in sede di gara con l'importo fisso per la sicurezza.

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine assegnato dall'Amministrazione di giorni dall'aggiudicazione.

Se l'appaltatore non si presenta alla stipulazione nel termine fissato sarà dichiarata decaduta l'aggiudicazione, sarà incamerata la cauzione provvisoria di cui all'art.25 e saranno adottati i provvedimenti previsti dalla legge.

Fanno parte integrante del contratto, pur non essendo allegati ma depositati agli atti del Comune e

sottoscritti dalla ditta aggiudicataria in segno di accettazione:

- a) Capitolato Speciale d'appalto;
- b) ComputO metrico estimativo
- c) Disegni di progetto;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento
- e) Fascicolo;

ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza prima della formale stipula del contratto anche a partire dal giorno immediatamente successivo all'atto di affidamento.

ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

La cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, da prestare contestualmente all'offerta è pari ad € equivalente al 2% dell'importo dei lavori ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Essa potrà essere costituita anche con idonea fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti di legge e con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appalto è pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori e deve permanere dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque sino a dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20 % tale garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La garanzia suddetta è costituita con idonea fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le fidejussioni suddette dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La ditta appaltatrice è pure obbligata a stipulare, oltre alla garanzia fidejussoria, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione che copra i danni arrecati ad opere dalla stazione appaltante e la responsabilità civile per danni a terzi, valevole dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque sino a dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata per danni alle opere della stazione appaltante è stabilita in euro 100.000,00 mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 516.456,90.

ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 30 naturali** successivi e continui.

Il giorno di inizio dei lavori che verrà computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sarà quello della consegna e, ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato a quello successivo al festivo. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € per ogni giorno di ritardo. Per la durata giornaliera dei lavori e il tempo utile per l'ultimazione dei lavori medesimi varranno le disposizioni del Capitolato Generale.

Ricorrendo le circostanze previste dal 10 comma dell'art. 1 della Legge 10.12.1981, nr. 741 - nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma all'uopo predisposto.

Il tempo utile previsto al primo comma del presente articolo, è stato determinato, tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali motivi non

possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 della Legge 10.12.1981, nr. 741.

ART. 19 SUBAPPALTO

Le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, senza che nell'offerta siano state individuate le opere o lavori che si intende subappaltare o concedere in cottimo e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente.

La categoria prevalente (OG 11 Impianti tecnologici); è subappaltabile nella misura percentuale del 30% del suo importo (equivalente al totale dei lavori).

L'autorizzazione all'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori verrà concessa qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Sono sottratte alla disciplina "antimafia" e quindi al ricorso in subappalto - le forniture di materiale con posa in opera quando il valore della fornitura non è inferiore al valore della mano d'opera impiegata (4° comma, art. 22, D.L.13.03.1991, n. 76).

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso aggiudicatario al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 ACCREDITO DELL'ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1 bis, del D.Lgs 163/2006 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi. Non sarà effettuato nessun pagamento per i materiali da costruzione.

ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunta la cifra di € 10.000,00 e comunque, non ecceda i 19/20 dell'importo contrattuale a norma dell'art. 22 della legge 03.01.1978, n. 1.

La ritenuta applicata sugli acconti è lo 0,5% per infortuni, valutata sull'importo netto dei lavori.

Le fatture saranno emesse dopo l'emissione dei relativi Stati d'avanzamento e prevederanno il pagamento entro 60 giorni dall'emissione.

Quando per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni verrà disposto comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque sia il credito netto raggiunto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 22 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006 in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Regolamento, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del "Ministro delle infrastrutture" di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 23 PERSONALE DELL'IMPRESA. DISCIPLINA NEI CANTIERI

NORME PER IL CONTROLLO DEI LAVORATORI E DELLE DITTE PRESENTI IN CANTIERE

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dei cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Per garantire il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente relativamente al divieto di cessione del contratto di appalto ed ai limiti di subappalto delle opere l'Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza o propri dipendenti o comunque incaricati, svolgerà assidui controlli del personale effettivamente presente in cantiere e sono fin da ora stabiliti le seguenti disposizioni che saranno inserite nel contratto d'appalto con valore di clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:

a) la ditta appaltatrice sarà tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro giornaliero del personale (da non confondere con il "Giornale dei lavori" tenuto dalla Direzione Lavori) nel quale la ditta annoterà all'inizio di ogni giornata lavorativa i nominativi, le qualifiche e le ditte di appartenenza di tutti i lavoratori ;

b) sarà facoltà del personale preposto dall'Amministrazione richiedere ad ogni lavoratore di esibire un documento di identità e il libretto di lavoro;

c) la mancata annotazione nel registro suddetto se riscontrata per più di tre volte dal personale preposto dall'Amministrazione potrà essere considerata grave inadempienza contrattuale e determinare l'immediata risoluzione del contratto con le conseguenze di legge;

d) la riscontrata presenza in cantiere di personale non dipendente della ditta appaltatrice o subappaltatrice o la mancata esibizione del documento di identità e/o del libretto di lavoro da parte anche di un solo lavoratore sarà considerata grave inadempienza e, oltre all'immediato allontanamento del lavoratore, potrà determinare la risoluzione del contratto, la segnalazione agli organi competenti e ogni altra conseguenza di legge;

e) per ogni lavoro affidato in subappalto nell'atto di autorizzazione l'Amministrazione Comunale stabilirà il numero di giornate lavorative non superabili dalla ditta subappaltatrice in proporzione all'importo del subappalto; una volta raggiunto tale tetto massimo il subappalto sarà considerato esaurito e quindi i dipendenti della ditta subappaltatrice non potranno più accedere al cantiere ed in tal caso l'eventuale loro presenza, se non eccezionalmente e preventivamente autorizzata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale e, oltre all'immediato allontanamento del relativo personale, potrà determinare la risoluzione del contratto con le conseguenze di legge.

ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 139 del Regolamento approvato con D.P.R 21.12.2000, n. 554.

Essi, a pena di decadenza, devono essere denunciati immediatamente per iscritto e non oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso da parte dell'amministrazione è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e condizioni di contratto.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Resta altresì contrattualmente stabilito che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore e del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale di oggetti indicati nel Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 25 CONTROLLI. CONSEGNA PROVVISORIA

In corso d'opera sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali.

Resta però inteso che non appena ultimate in parte o del tutto le opere oggetto del presente appalto, l'Amministrazione Appaltante potrà disporre per l'uso cui sono state destinate, convenendosi che l'Appaltatore resta esonerato da ogni conseguente responsabilità eccetto quelle dipendenti da imperfezioni di esecuzione ed altre consimili manchevolezze, quali siano per risultare all'atto del collaudo.

Si richiamano le norme di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1986).

La manutenzione di tutte indistintamente le opere resta però sempre a carico dell'Appaltatore, fino al collaudo.

ART. 26 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni rese necessarie senza interrompere il traffico nelle strade e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte osservando le prescrizioni d'esecuzione delle opere originarie.

L'impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute dal comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

ART. 27 COLLAUDO

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che verrà emesso dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo dovrà essere redatto dopo l'esecuzione dei vari collaudi specifici previsti (impianti elettrici, fognature, acquedotti, opere a verde, ecc..).

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini premessi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore ha diritto agli interessi per ritardato pagamento mentre lo svincolo della garanzia fidejussoria e della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 25 potrà avvenire solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, fermo restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo.

Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi dell'art.141, comma 3, del D.Lgs 163/2006 ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine è tacitamente approvato.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno sottoposte in prima istanza al responsabile del procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario e solo in caso di mancato accordo potranno essere deferite al giudizio arbitrale.

Nei casi suddetti sarà applicato quanto disposto dagli articoli 240 e seguenti del D.Lgs 163/2006.

ART. 29 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA'

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, a quelli specificati nel contratto ed a quelli del Capitolato Generale, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi speciali da ritenere compensati nei prezzi contrattuali:

1. fornire tutti i necessari attrezzi e strumenti per rilevi, tracciamenti e misurazioni relativi alle opere di consegna, verifica, contabilità e controllo dei lavori;
2. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, l'Amministrazione Appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi;
3. fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art. 29 del presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
4. la riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente art.39) che si verifichino negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
5. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni l'amministrazione appaltante ed il suo personale;
6. Tutti gli oneri derivanti dal " Piano di sicurezza e coordinamento", predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art.100 del D.lgs 81/2008 e facente parte integrante del contratto d'appalto.
7. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, stabilite per legge ed in particolare l'osservanza delle norme emanate con:
 - a) D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro);
 - b) D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 (Norme integrative di prevenzione infortuni sul lavoro);
 - c) D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
 - d) D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 (Norme generali di igiene sul lavoro);
 - e) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro);
 - f) D.P.R. 7 settembre 1965, n.1301 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria);
 - g) D.lgs. 19 settembre 1994, n.626 (Sicurezza e salute dei lavoratori);
 - h) D.lgs. 14 agosto 1996, n.494 (Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili);
 - i) D.lgs. 14 agosto 1996, n.493 (Segnaletica di sicurezza).
 - l) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza).
 - m) DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi
8. l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notifiche, disegni o fotografia delle opere oggetto dell'appalto.
9. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

10. La predisposizione e trasmissione, prima della stipula del contratto: del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
11. La riconsegna, prima della stipula del contratto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto da tecnico incaricato e fornito dall'Amministrazione appaltante) debitamente sottoscritto,
12. La trasmissione, prima della stipula del contratto di tutta la documentazione prevista all'art.90 – comma 9 – punti a) e b), del D.Lgs 81/2008;
13. Oltre agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione appaltante da attuarsi prima della stipulazione del formale contratto, in ottemperanza alla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, l'impresa sarà tenuta per quanto ha riferimento alla propria diretta responsabilità, all'osservanza della normativa medesima.
14. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
15. Per garantire il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente relativamente al divieto di cessione del contratto di appalto ed ai limiti di subappalto delle opere l'Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza o propri dipendenti o comunque incaricati, svolgerà assidui controlli del personale effettivamente presente in cantiere e sono fin da ora stabiliti le seguenti disposizioni che saranno inserite nel contratto d'appalto con valore di clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:
- a) la ditta appaltatrice sarà tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro giornaliero del personale (da non confondere con il "Giornale dei lavori" tenuto dalla Direzione Lavori) nel quale la ditta annoterà all'inizio di ogni giornata lavorativa i nominativi, le qualifiche e le ditte di appartenenza di tutti i lavoratori ;
 - b) sarà facoltà del personale preposto dall'Amministrazione richiedere ad ogni lavoratore di esibire un documento di identità e il libretto di lavoro;
 - c) la mancata annotazione nel registro suddetto se riscontrata per più di tre volte dal personale preposto dall'Amministrazione potrà essere considerata grave inadempienza contrattuale e determinare l'immediata risoluzione del contratto con le conseguenze di legge;
 - d) per ogni lavoro affidato in subappalto nell'atto di autorizzazione l'Amministrazione Comunale stabilirà il numero di giornate lavorative non superabili dalla ditta subappaltatrice in proporzione all'importo del subappalto; una volta raggiunto tale tetto massimo il subappalto sarà considerato esaurito e quindi i dipendenti della ditta subappaltatrice non potranno più accedere al cantiere ed in tal caso l'eventuale loro presenza, se non eccezionalmente e preventivamente autorizzata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale e, oltre all'immediato allontanamento del relativo personale, potrà determinare la risoluzione del contratto con le conseguenze di legge.
31. Resta infine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati è conglobato nei prezzi dei lavori. All'appaltatore pertanto non spetterà altro compenso qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dagli art. 13 e 14 del detto Capitolato, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

ART. 30 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in

rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità da cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esse segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto (se i lavori sono in corso di esecuzione) o alla sospensione del pagamento del saldo (se i lavori sono stati ultimati), destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 31 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 e seguenti, del D.Lgs 163/2006 non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile; verrà eventualmente applicato il prezzo chiuso.

ART. 32 ELENCO PREZZI UNITARI

I lavori saranno pagati in base ai prezzi unitari dell'elenco allegato al contratto previa l'applicazione del ribasso o aumento d'asta oppure in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara, (a seconda della procedura di aggiudicazione).

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste in sede di gara verranno applicati i prezzi dell'elenco allegato al progetto e, se mancanti, con quelli del listino della Camera di Commercio di Piacenza in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Nel caso non si abbiano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste fornite dall'appaltatore a norma degli art. 142, 143, 144, 145 del capo III del DPR 21 dicembre 1999 n. 554. Saranno pure possibili, a richiesta della Direzione, apposite anticipazioni di denaro, fatte dall'appaltatore, sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse annuo, prescritto dalle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 33. LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia saranno compensati con i prezzi elementari offerti e, se mancanti, con quelli dell'elenco allegato al progetto; per categorie di lavori non previste né nell'offerta e né nell'elenco di progetto saranno applicati quelli del listino della Camera di Commercio di Piacenza in vigore al momento dell'aggiudicazione.

Tali prezzi saranno sottoposti alle normative del Capitolato e all'eventuale ribasso o aumento d'asta.

I lavori in economia dovranno essere autorizzati per iscritto dalla D.L.; in caso contrario si conviene che non saranno pagati.

Le liste settimanali saranno presentate alla D.L. dall'Impresa entro la settimana seguente a quella di esecuzione dei lavori in caso contrario i lavori oggetto di tali liste settimanali non saranno pagati.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore le manutenzioni e degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.